

Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza *Progetto preliminare* (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge del 25 giugno 1982² sull'assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 3

³ La persona che cerca lavoro è considerata totalmente o parzialmente disoccupata soltanto quando si è annunciata per essere collocata.

Art. 17 cpv. 2 e 2^{bis}

² L'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale fa valere l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.

^{2bis} L'annuncio per il collocamento è elaborato dal servizio competente di cui agli articoli 85 e 85b.

Art. 35 cpv. 2

² Se il numero dei preannunci di lavoro ridotto è superiore a quello dei preannunci inoltrati sei mesi prima e se le previsioni del mercato del lavoro fornite dalla Confederazione per i dodici mesi successivi non prospettano miglioramenti, il Consiglio federale può prolungare temporaneamente la durata massima delle prestazioni di al massimo sei periodi di conteggio. Se in un secondo tempo la durata massima delle prestazioni viene di nuovo prolungata temporaneamente, sono determinanti unicamente le previsioni del mercato del lavoro della Confederazione.

Art. 36 cpv. 1, primo periodo, nonché cpv. 5

¹ Un datore di lavoro che intende far valere l'indennità per lavoro ridotto per i suoi lavoratori deve annunciarlo almeno dieci giorni prima dell'inizio del lavoro ridotto.

⁵ Il Consiglio federale disciplina la procedura di preannuncio.

Art. 40
Abrogato

Art. 41 cpv. 1, 2 e 5
Abrogati

Art. 49
Abrogato

Art. 53 cpv. 4

⁴ Il Consiglio federale disciplina la procedura di annuncio.

Art. 83 cpv. 1 lett. i e o nonché cpv. 1^{bis}

i. *Abrogata*

o. *Abrogata*

^{1bis} Per adempiere i compiti legali nonché a scopi statistici, l'ufficio di compensazione gestisce dei sistemi d'informazione per:

- a. il pagamento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione;
- b. il collocamento pubblico;
- c. l'analisi dei dati del mercato del lavoro;
- d. l'operatività della piattaforma di accesso ai servizi online destinata alle persone di cui all'articolo 96c capoverso 1^{quater};

RS

¹ FF 20..

² RS 837.0

e. l'operatività della piattaforma del servizio pubblico di collocamento.

Art. 96c cpv. 1, 1^{bis}, 1^{ter}, 1^{quater}, 2, 2^{bis} e 2^{ter} Accesso ai sistemi d'informazione gestiti dall'ufficio di compensazione

¹ Per effettuare il pagamento, il conteggio e la contabilizzazione delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, le casse di disoccupazione hanno accesso al sistema d'informazione per il pagamento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 1^{bis} lett. a).

^{1bis} Gli uffici che hanno accesso al sistema d'informazione del servizio pubblico di collocamento (art. 83 cpv. 1^{bis} lett. b) sono elencati all'articolo 35 capoverso 3 LC³;

^{1ter} Per ottenere gli indicatori relativi alle prestazioni e alla gestione necessari, hanno accesso al sistema d'informazione per l'analisi dei dati del mercato del lavoro (art. 83 cpv. 1^{bis} lett. c):

- a. i servizi cantonali (art. 85);
- b. gli uffici regionali di collocamento (art. 85b);
- c. i servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 85c);
- d. le casse di disoccupazione (art. 77 e 78).

^{1quater} Possono creare un profilo sulla piattaforma di accesso ai servizi online (art. 83 cpv. 1^{bis} lett. d):

- a. gli assicurati, per l'annuncio, le domande di prestazioni e l'adempimento degli obblighi di controllo di cui all'articolo 17;
- b. le persone in cerca d'impiego, per l'annuncio e la consulenza da parte dell'ufficio regionale di collocamento;
- c. i datori di lavoro, per far valere le prestazioni conformemente agli articoli 31 e 42 e per adempiere i propri obblighi di cui all'articolo 88.

² *Abrogato*

^{2bis} Se necessario all'esecuzione della presente legge e della LC, è autorizzato lo scambio di dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità, tra i sistemi d'informazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 1^{bis}) e del servizio pubblico di collocamento (art. 35 LC).

^{2ter} *Abrogato*

Art. 96d Accesso al registro degli abitanti

Per verificare il domicilio dell'assicurato, gli organi di esecuzione di cui agli articoli 76 capoverso 1 lettere a e c nonché 85b possono accedere, mediante procedura di richiamo, al registro degli abitanti, purché il diritto cantonale li autorizzi.

Art. 97a cpv. 1 lett. c^{bis} e cpv. 8

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33⁴:

c^{bis} alle autorità fiscali cantonali, se il diritto cantonale prevede che il conteggio delle prestazioni sia trasmesso loro direttamente;

⁸ I dati possono essere comunicati per via elettronica.

II

Disposizioni transitorie della modifica del ...

III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

IV

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ RS 823.11

⁴ RS 830.1

Allegato
(cifra. III)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 6 ottobre 1989⁵ sul collocamento

Art. 25 cpv. 1, 2 e 3

¹ La Direzione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) gestisce un servizio di consulenza che fornisce, senza garanzia di esattezza, informazioni sulle prescrizioni d'entrata, le possibilità di lavoro e le condizioni di vita nei Paesi esteri e le trasmette a persone che desiderano esercitare un'attività lucrativa all'estero.

² L'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione sostiene nella ricerca di un posto di lavoro i cittadini svizzeri che desiderano rimpatriare e coordina gli sforzi degli uffici del lavoro per il loro collocamento.

³ *Abrogato*

Art. 35 cpv. 1, 2, 3, 3^{bis}, 3^{ter} e 5 lett. d *Sistemi d'informazione*

¹ L'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 3 della legge federale del 25 giugno 1982⁶ sull'assicurazione contro la disoccupazione) gestisce dei sistemi di informazione per:

- a. il collocamento pubblico (art. 83 cpv. 1^{bis} lett. b della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione) che servono a:
 1. facilitare il collocamento;
 2. rendere esecutiva la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione;
 3. osservare il mercato del lavoro;
 4. agevolare la collaborazione fra gli organi del servizio pubblico di collocamento, dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'assicurazione per l'invalidità;
 5. agevolare la collaborazione fra gli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione, il servizio pubblico di collocamento, i collocatori privati e i datori di lavoro.
- b. l'operatività della piattaforma del servizio pubblico di collocamento (art. 83 cpv. 1^{bis} lett. e della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione) che servono a:
 1. consultare i posti vacanti;
 2. consultare i posti vacanti soggetti all'obbligo di annuncio;
 3. annunciare posti vacanti;
 4. contattare persone in cerca d'impiego;
 5. gestire i posti vacanti.

² I sistemi d'informazione possono trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione conformemente all'articolo 33a capoverso 2, e profili della personalità.

³ I seguenti uffici e organi hanno accesso al sistema del servizio pubblico di collocamento (art. 83 cpv. 1^{bis} lett. b della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione) e possono trattare dati:

- a. *Abrogata*;
- b. *Abrogata*;
- c. gli uffici cantonali del lavoro (art. 32 cpv. 2), per adempiere i loro compiti legali (art. 85 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione);
- d. i servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, per adempiere i loro compiti legali (art. 85c della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione);
- e. gli uffici regionali di collocamento, per adempiere i loro compiti legali (art. 85b della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione);
- f. *Abrogata*;
- g. gli organi dell'assicurazione per l'invalidità, ai fini della reintegrazione professionale delle persone nel quadro della collaborazione interistituzionale conformemente all'articolo 35a;
- h. *Abrogata*;
- i. *Abrogata*;
- j. *Abrogata*;
- k. gli organi dell'assistenza sociale, ai fini della reintegrazione professionale delle persone nel quadro della collaborazione interistituzionale conformemente all'articolo 35a.

⁵ RS 823.11

⁶ RS 837.0

^{3bis} Se necessario all'esecuzione della presente legge e della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, lo scambio di dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità, tra i sistemi d'informazione del servizio pubblico di collocamento e dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 1^{bis} della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione) è autorizzato.

^{3ter} Le seguenti persone e i seguenti uffici hanno un accesso sicuro alla piattaforma del servizio pubblico di collocamento (art. 83 cpv. 1^{bis} lett. e della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione):

- a. le persone in cerca d'impiego registrate all'URC, per accedere alle informazioni sui posti vacanti annunciati;
- b. i datori di lavoro, per annunciare posti vacanti e/o contattare persone in cerca d'impiego;
- c. i collocatori privati che dispongono di un'autorizzazione di collocamento, per consultare i profili di persone in cerca d'impiego che non sono stati resi anonimi;
- d. gli uffici regionali di collocamento, per gestire gli annunci di posti vacanti;
- e. la Direzione consolare del DFAE, per adempiere i propri compiti conformemente all'articolo 25 capoverso 2.

⁵ Il Consiglio federale disciplina:

- d. la portata dei diritti di accesso e di trattamento dei dati personali, compresi i dati degni di particolare protezione e profili della personalità, accordati alle persone, agli uffici e agli organi di cui ai capoversi 3 e 3^{ter};

2. Legge federale del 19 giugno 1959⁷ sull'assicurazione per l'invalidità

Art. 54 cpv. 5 e 6

⁵ I Cantoni possono delegare compiti previsti dal diritto federale a un ufficio AI cantonale. La delega sottostà all'approvazione del Dipartimento federale dell'interno; essa può essere vincolata a condizioni e oneri.

⁶ I Cantoni possono delegare alcuni dei compiti degli uffici AI cantonali di cui all'articolo 57 capoverso 1, inclusa la competenza di emanare decisioni, alle istituzioni pubbliche di cui all'articolo 68^{bis} capoverso 1. La delega sottostà all'approvazione del Dipartimento federale dell'interno; essa può essere vincolata a condizioni e oneri.

⁷ RS 831.20